

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 854

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2001

Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore

ONOREVOLI SENATORI. - Con la sentenza n. 42 del 25 febbraio 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato prima dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Detta norma prevede per i figli infraventiseienni iscritti all'università il diritto alla quota di pensione di reversibilità del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito. Per tale sentenza interpretativa l'espressione «lavoro retribuito» non va riferita ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi natura ma solo a quelle attività lavorative che non assumano un rilievo modesto e non comportino un'esigua remunerazione. Secondo il giudice delle leggi, cioè, la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente, sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli articoli 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.

Ad avviso del proponente, il passo compiuto dalla Corte per rendere effettivo il diritto allo studio dei figli superstiti è importante ma non è sufficiente. La vigente normativa, infatti, prevede il diritto alla pensione, per i figli superstiti che risultino a ca-

rico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito. Tale diritto è stabilito fino al 21° anno d'età, qualora essi frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno d'età, qualora frequentino l'università.

La norma, quindi, esclude dal diritto alla pensione i figli superstiti, che abbiano conseguito la laurea, sebbene essi siano d'età inferiore ai 26 anni.

È chiaro che la morte di un genitore, pensionato o assicurato, determina anche rilevanti difficoltà di carattere economico nelle famiglie, ed è certo che la circostanza che i figli superstiti abbiano conseguito la laurea, ma non prestino lavoro retribuito, non elimina i disagi e pone gli stessi in una condizione di svantaggio pari a quella dei figli superstiti che frequentino l'università.

D'altra parte la limitazione del diritto alla pensione alla «durata legale del corso», non tiene conto degli effetti negativi, sul piano psicologico, che la morte di un genitore provoca al giovane con ripercussioni negative anche sul rendimento nell'attività di studio e, quindi, sui tempi di conseguimento del diploma di laurea.

Per garantire una condizione di parità in analoga situazione psicologica ed economica, occorre stabilire che i figli superstiti conservino il diritto alla pensione fino a 21 anni, se iscritti ad una scuola media professionale, e fino a 26 anni se iscritti all'università o abbiano conseguito il diploma di laurea.

In questo senso provvede il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di euro per il 2002 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

